**Valutazione alunni con BES**

* **alunni certificati ai sensi della L.104/92**

**La valutazione è effettuata sulla base del PEI** in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il C.d.C definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione. (Linee-guida agosto 2009)

Le prove di verifica possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata.

In particolare il **D.lgs 62 del 2017** prevede che:

la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

* al comportamento
* alle discipline
* alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992

**L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione (**D.lgs 62** del 2017 **articoli 3 e 6** rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) avviene tenendo a **riferimento il piano educativo individualizzato**. Per le **prove Invalsi** l’art.11, c4 del D.lgs 62/17 e la nota Miur 1865 del 10/10 /17 dicono che: “Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova”. Per lo **svolgimento dell’esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, **se** **necessario**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).**

* **Se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo** *”..alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.*
* **ALUNNI con DSA (F81 dell’ICD-10)**

La **valutazione** degli studenti è effettuata **sulla base del PDP,** in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche, dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile.

Nell’articolo 11 del decreto 62/ 2017 si rileva quanto segue:

“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la **valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione,** **sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe”** **(comma 9 art.11).**

Per quanto riguarda **l’esame di Stato**, secondo quanto stabilito dal DM 12 luglio 2011, “le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio. In sede di esame finale per questi alunni non sono previste modalità differenziate di verifica tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dell’alunno e del piano personalizzato portato avanti in corso d’anno.”

* **Il D.lgs 62** del 2017 stabilisce che per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la **dispensa dalla prova scritta** di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale** sostitutiva della prova scritta di lingua straniera (comma 12 art.11). In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato** dall'insegnamento delle lingue straniere e segue **un percorso didattico personalizzato**. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati dalla prova** scritta di lingua straniera **o esonerati** **dall'insegnamento della lingua straniera** **non sostengono la prova nazionale di lingua inglese**. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
* **Altre tipologie di alunni con BES**

Al momento della valutazione è necessario tener conto:

* dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento in relazione alla sua situazione di partenza
* dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento
* delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
* In presenza di un Piano didattico personalizzato, verranno seguite le indicazioni in esso contenute.

ESAME DI STATO: In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dell’alunno e del piano personalizzato seguito in corso d’anno.

Per gli **alunni con bisogni educativi speciali (BES)** che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque **in possesso di una certificazione** **clinica,** non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati **strumenti compensativi** qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota Miur n. 5772 4 aprile 2019)

.